

ESTORSIONE A OPERAI, ANNULLATA ASSOLUZIONE DI DUE IMPRENDITORI EDILI: PROCESSO DA RIFARE

26 Ottobre 2021



ROMA - È tutto da rifare il processo penale nei confronti di due imprenditori edili assolti in appello - nell'ambito di una vicenda tra il caporalato e il moderno schiavismo - dall'accusa di estorsione continuata ai danni di tre operai italiani, Nicola, Francesco e Salvatore, ai quali con minaccia era stato fatto firmare il foglio di dimissioni in bianco per farli "sottostare alle condizioni di lavoro loro imposte per la prestazione d'opera, anche in orario notturno e di sabato e di domenica, senza che tale attività fosse retribuita".

Ad annullare il proscioglimento dei due imputati - Antonio R. 59enne di Afragola (Caserta) e Paolo C. 66enne di Francavilla al Mare (Chieti) - è stata la Cassazione che ha ritenuto il verdetto di merito connotato da molte "anomalie" e ha accolto le proteste contro l'assoluzione emessa in secondo grado il 7 dicembre 2020, dopo la condanna in primo grado decisa il 20 marzo 2018 dal Tribunale di Chieti, come riferisce l'Ansa.

Tra le "anomalie" rilevate dagli ermellini della Seconda sezione penale, anche il fatto di considerare, da parte dei togati di merito, meno gravi le dimissioni in bianco "estorte" a lavoratori con contratto interinale.

A fare ricorso alla Suprema Corte sono stati il Procuratore generale della Corte di Appello dell'Aquila e il legale dei tre operai costituitisi parte civile che hanno fatto presente le incongruenze dell'assoluzione emessa dalla Corte di Appello dell'Aquila con motivazioni mirate a "indebolire" le testimonianze rese dagli operai vessati e dalle forze dell'ordine che hanno svolto le indagini.

Ad avviso della Cassazione - verdetto 38108 scritto dal consigliere Alfredo Mantovano, ex politico tornato alla toga - "il confronto tra i motivi proposti dalle parti civili, fatti propri dal Pg, e la pronuncia della Corte aquilana fa emergere la carenza in essa di una motivazione puntuale ed adeguata, che fornisca una razionale giustificazione" a supporto della decisione di assolvere.

"Altrettanto illogico - rilevano gli 'ermellini' - è sostenere, come ha fatto la sentenza di assoluzione, dando per accertato che le prestazioni di lavoro fossero state effettuate in forza di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, che il carattere interinale del rapporto di lavoro avrebbe ridotto la portata di dichiarazioni di dimissioni in bianco". "

Premesso che più di un contratto concluso con le dimissioni era a tempo indeterminato – proseguono i supremi giudici – e che in ipotesi di somministrazione di lavoro a tempo determinato la stessa Corte de L' Aquila non ha escluso di principio la sussistenza dell'estorsione, correttamente i ricorsi" del Pg e delle parti civili "fanno presente che il danno arrecato ai lavoratori vi era stato egualmente". "

Sempre al fine di indebolire le testimonianze rese, i giudici di appello – rileva ancora la Cassazione – hanno operato un confronto tra il contenuto delle denunce e poi delle persone offese e il contenuto dei ricorsi da loro proposti al Giudice del Lavoro, riscontrando come in questi mancassero le rivendicazioni salariali avanzate con le prime, e come l'indicazione al Giudice del Lavoro di aver percepito una retribuzione media mensile di 1200 euro fosse incompatibile con la dichiarazione resa nel giudizio penale, secondo cui la paga oraria era stata di 6-7 euro".

Ma la documentazione acquisita in primo grado, sottolinea invece la Suprema Corte "fa constatare che la rivendicazione al Giudice del Lavoro non si è posta in contrasto con quanto riferito nel presente giudizio penale, mentre la considerazione delle ore di lavoro" che i tre operai "hanno asserito di aver prestato, e la loro moltiplicazione per 6-7 euro all'ora e per i giorni lavorativi in un mese non hanno fatto registrare incoerenze con la paga mensile di 1200 euro".

Ora i due imprenditori tornano sul banco degli imputati e il processo trasloca alla Corte di Appello di Perugia. I fatti si sono svolti a San Giovanni Teatino (Chieti) fino a metà dicembre 2011.